

La nuova CDF: **Fidem servare**

I 14 febbraio con la lettera apostolica motu proprio *Fidem servare* papa Francesco ha modificato la struttura interna della Congregazione per la dottrina della fede, istituendo due sezioni distinte per separare le competenze dottrinali e disciplinari, e assegnando a ciascuna un segretario (*L'Osservatore romano* 14.2.2022, 12).

«Custodire la fede» (cf. 2Tm 4,7) è il compito principale, nonché il criterio ultimo da seguire nella vita della Chiesa. La Congregazione per la dottrina della fede si fa carico di questo importante impegno, assumendo competenze sia dottrinali che disciplinari, così come le sono state attribuite dai miei venerati predecessori.

La configurazione odierna della Congregazione è stata disposta da san Paolo VI, che con il motu proprio *Integrae servandae* ha mutato l'appellativo del dicastero in «Congregazione per la dottrina della fede», e da san Giovanni Paolo II, che nella costituzione apostolica *Pastor bonus* ha precisato le sue competenze.

Ora, considerata l'esperienza maturata in questo tempo dalla Congregazione in diversi ambiti di lavoro, e l'esigenza di darle un'impostazione più adatta all'adempimento delle funzioni che le sono proprie, ho ritenuto opportuno stabilire quanto segue:

1. La Congregazione per la dottrina della fede comprende due sezioni, dottrinale e disciplinare, ciascuna coordinata da un segretario che coadiuva il prefetto nell'ambito specifico di propria competenza, con la collaborazione del sottosegretario e dei rispettivi capi ufficio.

2. La Sezione dottrinale, attraverso l'Ufficio dottrinale, si occupa delle materie che hanno attinenza con la promozione e la tutela della dottrina della fede e della morale. Essa, inoltre, favorisce gli studi volti a far crescere l'intelligenza e la trasmissione della fede al servizio dell'evangelizzazione, perché la sua luce sia criterio per comprendere il significato dell'esistenza, soprattutto di fronte alle domande poste dal progresso delle scienze e dallo sviluppo della società.

Per quanto concerne la fede e i costumi, la Sezione predispone l'esame dei documenti che devono essere pubblicati da altri dicasteri della curia romana, nonché degli scritti e delle opinioni che appaiono

problematici per la retta fede, favorendo il dialogo con i loro autori e proponendo i rimedi idonei da apportare, secondo le norme dell'*Agendi ratio in doctrinarum examine*.

A questa Sezione è affidato il compito di studiare le questioni relative agli ordinariati personali istituiti mediante la costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*.

Alla Sezione dottrinale afferisce l'Ufficio matrimoniale, che è stato istituito per esaminare, sia in linea di diritto che di fatto, quanto concerne il «*privilegium fidei*».

3. La Sezione disciplinare, attraverso l'Ufficio disciplinare, si occupa dei delitti riservati alla Congregazione e da questa trattati mediante la giurisdizione del Supremo tribunale apostolico ivi istituito. Essa ha il compito di predisporre ed elaborare le procedure previste dalla normativa canonica perché la Congregazione, nelle sue diverse istanze (prefetto, segretario, promotore di giustizia, congresso, sessione ordinaria, Collegio per l'esame dei ricorsi in materia di *delicta graviora*), possa promuovere una retta amministrazione della giustizia.

A tale scopo la Sezione promuove le opportune iniziative di formazione che la Congregazione offre agli ordinari e agli operatori del diritto, per favorire una retta comprensione e applicazione delle norme canoniche relative al proprio ambito di competenza.

4. La Congregazione per la dottrina della fede dispone di un archivio corrente per la custodia e la consultazione dei documenti, che gestisce anche gli archivi storici delle antiche Congregazioni del Sant'Ufficio e dell'Indice.

Quanto deliberato con questa lettera apostolica in forma di motu proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore romano*, entrando in vigore il 14 febbraio 2022, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta apostolicae sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 febbraio dell'anno 2022, memoria della beata vergine Maria di Lourdes, nono di pontificato.

FRANCESCO

dei rispettivi canoni vengono modificati e risultano così formulati:

CIC - 699 § 2: Nei monasteri *sui iuris*, di cui al can. 615, la decisione circa la dimissione di un professo compete al superiore maggiore con il consenso del suo consiglio.

CIC - Can. 700: Il decreto di dimissione emesso nei confronti di un professo ha vigore nel momento in cui

viene notificato all'interessato. Il decreto tuttavia per avere valore, deve indicare il diritto, di cui gode il religioso dimesso, di ricorrere all'autorità competente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo.

CCEO - Can. 499: Mentre dura la professione temporanea, un membro può essere dimesso dal superiore del monastero *sui iuris* col consenso del suo